

Con riferimento a una clausola del disciplinare di gara che attribuisce la preferenza, a parità di ribasso, alle imprese che riservino il 30% almeno delle forniture a favore di imprese insediate nella Provincia di Trapani, sequestrate o confiscate, o sottoposte ad amm.ne controllata dello Stato, per ragioni di natura penale, va solo detto che la questione della scelta dell'aggiudicatario in presenza di più offerte di pari ribasso, risulta normata dal Legislatore siciliano, prima con l'art. 1, comma 6, L.r. 29 novembre 2005, n. 16 (secondo il quale "Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio") e poi con l'art. 11 della L.r. 20/2007 (secondo il quale "Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta"). Due ravvicinati interventi legislativi che - è utile sottolinearlo - fanno seguito di un travaglio giurisprudenziale caratterizzato da esiti contrastanti in ordine all'applicabilità o meno (in caso di offerte di uguale ribasso) dell'esperimento dell'offerta migliorativa ex art. 77 R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Per l'applicabilità di detto articolo si era espresso, infatti, il C.g.a. con le decisioni del 8 maggio 2006 n. 182 e 19 marzo 2002, n. 144, nonché il T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, con sentenza 9 maggio 2005, n. n. 733; in senso contrario si era espresso lo stesso T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, con le sentenze 20 gennaio 2005, n. 87 e 14 giugno 2005, n. 977. La clausola in argomento, dunque, introduce un criterio preferenziale, a parità di offerte di uguale ribasso, che non trova alcun riscontro nella legge ed anzi, a fronte della puntuale e ripetuta regolamentazione di livello legislativo (che esclude testualmente "qualsiasi altro sistema di scelta"), si appalesa, sostanzialmente, "contra legem".